

18/07/2027

**Camera di Commercio
Roma**AREA IV- REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA PROCEDIMENTI D'UFFICIO – CONSERVATORIA

Roma, data del protocollo

OGGETTO: *Revoca parziale del Provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese prot. n. 73346 del 19/04/2024*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” ed in particolare l’art. 8 “*Registro delle imprese*”;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, contenente il regolamento di attuazione dell’art. 8 della L. 580/1993 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni;

Rammentato che il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 conv. in L. n. 2/2009, nell’ambito delle misure volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, ha previsto, ai commi 6 e 6 *bis* dell’art. 16, che le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad iscriversi presso il Registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

Rammentato, altresì, che il successivo D.L. 18 dicembre 2012, n. 179, conv. in L. n. 221/2012, all’art. 5 comma 2 ha esteso l’obbligo di iscriversi nel Registro un indirizzo di posta elettronica certificata anche alle imprese individuali;

Considerato che l’indirizzo PEC, iscritto nell’ “*Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti*” (cosiddetto INI-PEC) di cui all’art. 6 *bis* del citato Codice dell’Amministrazione digitale, deve essere valido, in quanto indirizzo pubblico informatico di riferimento dell’impresa, cui possono pervenire informazioni, atti e notifiche, validi a tutti gli effetti di legge;

Visto, in particolare, che il detto art. 37 del D.L. 76/2020, al comma 1, lett. b), per un opportuno coordinamento con il codice dell’amministrazione digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all’indirizzo PEC con quello relativo al *domicilio digitale*;

Considerato, inoltre, che l’art. 37, comma 1, lett. c), del citato D.L. n. 76/2020, ha inserito il seguente comma 6-ter all’art. 16 del D.L. 185/2008: “*il Conservatore del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle Imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del Registro di cui all’articolo 2189 del codice civile*” e che analoga

disposizione, prevista per le imprese individuali, è contenuta nello stesso art. 37, comma 2, che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 5 del D.L. n. 179/2012, in base alla quale *“il Conservatore dell'ufficio del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del Registro di cui all'articolo 2189 del codice civile”*;

Visto che tramite la Comunicazione prot. n. 24033/U del 14/02/2024, pubblicata all'Albo Camerale dal 14/02/2024 al 14/03/2024, era stata data notizia dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di n. 11.562 domicili digitali “revocati” ma il relativo elenco denominato “Allegato 1”, per un errore tecnico, ne conteneva solo 7.000;

Considerato che il Conservatore, con Provvedimento prot. n. 73346 del 19/04/2024, ha disposto l'iscrizione d'ufficio, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, della cancellazione degli 11.562 domicili digitali e non solo dei 7.000;

Rilevato, pertanto, che la cancellazione non doveva essere eseguita per i domicili digitali, anche se comunque revocati, non presenti in elenco, poiché il relativo avvio non era stato correttamente comunicato;

Considerato che, da un successivo controllo effettuato il 18/07/2024, sono stati individuati n. 59 domicili digitali riattivati (**Allegato A**);

Ritenuto, quindi, che per i suindicati 59 domicili digitali è necessario procedere con la relativa reinscrizione nel Registro delle Imprese, revocando la cancellazione effettuata

DISPONE

- la revoca parziale del Provvedimento del Conservatore prot. n. 73346 del 19/04/2024, limitatamente ai domicili digitali indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di riscrivere d'ufficio i 59 domicili digitali, di cui all'Allegato A, nelle rispettive posizioni del Registro delle Imprese;
- che la notificazione del presente provvedimento, integrato dell'elenco delle imprese destinatarie, avvenga mediante pubblicazione per quindici giorni all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale in apposita sezione. Nei successivi otto giorni è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2189 del codice civile.

IL CONSERVATORE
Barbara Cavalli